



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E
PARCHI

Determinazione Dirigenziale

N. 27/ 4

di data 12/01/23

Oggetto: L.P. 23/1990 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. ACQUISTO VEICOLI PER SERVIZI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESA E DEFINIZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO. IMPEGNO SPESA EURO 246.000,00.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che l'Amministrazione dispone di un parco mezzi necessario allo svolgimento delle proprie attività istituzionali e che lo Scrivente Servizio Gestione strade e parchi ha, tra le proprie competenze, l'acquisto di nuovi veicoli ed attrezzature da fornire ai vari Servizi comunali o in sostituzione di quelli già in dotazione o in aggiunta a quelli già presenti in caso di nuove esigenze;

richiamate:

- la deliberazione 11.07.2022 n. 170 con la quale, tra l'altro, a seguito dell'elaborazione da parte dello scrivente Servizio Gestione Strade e parchi di un programma di spesa per acquisto di veicoli dell'importo complessivo di euro 272.532,79 (oneri fiscali esclusi), suddiviso in n. 5 lotti, sono stati approvati gli indirizzi per la definizione della procedura di gara prevedendo per i lotti 1), 2), 3) e 4) l'affidamento con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e per il lotto 5 l'affidamento con confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 21, comma 2 lett h e comma 5 della L.p. 23/1990 e s.m.;
- la determinazione 25.07.2022 n. 27/70 di indizione delle gare per l'affidamento delle forniture dei veicoli di cui al programma di spesa sopra citato e di finanziamento della spesa complessiva di euro 272.532,79 (oneri esclusi):

Lotto	Oggetto	Importo lordo	Importo netto
1)	n. 1 Autocarro dotato di piattaforma aerea	65.000,00	53.278,69
2)	n. 4 Autocarri trasporto cose con cassone ribaltabile posteriore e P.T.T. inf. 25 q.li - benzina/GPL	121.490,00	99.581,97
3)	n. 1 Autocarro per trasporto cose con cassone ribaltabile trilaterale e P.T.T. sup. 50 q.li	59.000,00	48.360,66
4)	n. 1 Autocarro allestito per trasporto salme	76.000,00	62.295,08
5)	n. 1 Spargisale autocaricante	11.000,00	9.016,39
	TOTALE	332.490,00	272.532,79

pagina 1/10

dato atto che i lotti 2 e 5 sono stati aggiudicati, mentre i lotti 1, 3 e 4 sono andati deserti, per cui è necessario indire una nuova gara, al fine di:

- procedere al mantenimento in efficienza del parco macchine dell'Amministrazione;
- garantire al personale in forza all'Amministrazione di avere a disposizione dei veicoli consoni e sicuri per lo svolgimento delle attività delegate;
- ridurre la presenza di mezzi non rispettosi dei limiti di emissioni inquinanti così come previsti dalla normativa vigente in materia;
- ridurre le spese di gestione della manutenzione dei mezzi legate alla necessità di mantenere in efficienza dei veicoli ormai vetusti;
- eseguire una corretta pianificazione delle spese;
- procedere all'acquisto di nuovi mezzi ma anche alla cessione dei mezzi elencati nel proseguo;
- sostituire i mezzi e le attrezzature in carico all'Amministrazione che attualmente sono considerati obsoleti e non più affidabili e che questi parametri sono riconducibili o all'elevato chilometraggio e/o alla data di immatricolazione degli stessi;

considerato che i veicoli e le attrezzature che verranno acquistati sono indispensabili al fine di garantire i servizi che l'Amministrazione eroga attualmente;

ritenuto necessario integrare la spesa originariamente stanziata per l'acquisto dei mezzi, a causa dell'attuale situazione economica che ha interessato fortemente anche il settore automobilistico, con l'aumento del costo dei materiali e il conseguente aumento dei listini di vendita. In tal modo si presume di rendere maggiormente attrattiva la procedura, assicurando un interesse del mercato di riferimento, in precedenza non dimostrato;

ritenuto conseguentemente di aggiornare l'importo a base di gara dei lotti 1, 2 e 3 rispetto alla procedura di gara precedente, apportando le conseguenti modifiche ai capitolati speciali di appalto dei precedenti lotti 1, 3 e 4 non aggiudicati (rispettivamente nuovi lotti 1, 2 e 3), nonché delle modifiche tecniche dell'autocarro di cui al precedente lotto 4, necessarie dopo l'aggiornamento dei modelli da parte delle case automobilistiche;

visto il programma di spesa elaborato dallo scrivente Servizio Gestione Strade e parchi e suddiviso nei seguenti 3 lotti:

Lotto	Oggetto	Importo lordo	Importo netto
1)	n. 1 Autocarro dotato di piattaforma aerea	75.000,00	61.475,41
2)	n. 1 Autocarro per trasporto cose con cassone ribaltabile trilaterale e P.T.T. sup. 50 q.li	75.000,00	61.475,41
3)	n. 1 Autocarro allestito per trasporto salme	96.000,00	78.688,53
	TOTALE	246.000,00	201.639,35

ritenuto con il presente provvedimento di approvare il programma di spesa sopraindicato, provvedere al finanziamento della spesa e definire le modalità di affidamento delle forniture;

dato atto che la suddivisione individuata permette di garantire la partecipazione ad ogni singola categoria delle imprese che hanno in quella specifica specializzazione la loro diretta produzione, garantendo così sia una maggiore concorrenza (poiché per ciascun lotto potranno partecipare tutte quelle imprese che sono specializzate nella fornitura dei mezzi specifici, senza alcuna limitazione derivante dalla necessità di disporre di ulteriori specializzazioni), sia una maggiore economia di spesa per l'Amministrazione la quale può beneficiare dei mancati rincari economici derivanti dalla necessità delle imprese partecipanti di ricorrere a soggetti terzi per la fornitura di mezzi da loro non realizzati, sia infine una maggiore garanzia sulla qualità dei mezzi forniti da rinvenirsi nell'individuazione di imprese direttamente specializzate nello specifico settore;

dato atto inoltre che l'articolazione della fornitura su più lotti si pone in piena coerenza con il disposto dell'art. 7 della L.p. n. 2/2016 per consentire l'accesso alla gara anche alle micro, piccole e medie imprese e consente la più ampia partecipazione delle imprese specializzate nei

vari settori per la presentazione della propria offerta per il lotto (o i lotti) di interesse, garantendo quindi al mercato la migliore possibilità di apertura nel rispetto dell'economicità del procedimento di gara e nella ricerca del miglior prodotto (sia in termini qualitativi che in termini economici) per l'Amministrazione riferito distintamente ad ogni tipologia di mezzi messa a gara;

considerato che alla luce del programma di spesa sopra esposto, lo scrivente Servizio Gestione strade e parchi indica di seguito i mezzi che si ritiene di dismettere/cedere a fronte dell'acquisto dei veicoli stabiliti nei lotti 1) e 2) del presente programma di spesa:

Lotto	Mezzi da cedere	Anno immatricolazione
1)	Autocarro con piattaforma aerea Nissan Cabstar targato CV881NE	2005
	Autovettura Fiat Panda targata CJ706LX	2003
	Autovettura Fiat Panda targata CJ626VW	2003
2)	Autocarro Mitsubishi Canter targato BF244HV	1999
	Autovettura Opel Combo targata DE828BL	2006
	Autocarro Fiat Ducato targato CM141XA	2004
	Autocarro Fiat Ducato targato CD047VA	2002
	Autovettura Fiat Panda targata CD028HA	2002
	Autovettura Fiat Panda targata CD030HA	2002
	Autovettura Fiat Panda 4x4 targata DJ056ZL	2007
	Autovettura Fiat Panda 4x4 targata DJ058ZL	2007
	Autovettura Fiat Panda 4x4 targata DE024BS	2006
	Autovettura Fiat Doblo' targata BW671SY	2001
	Motoveicolo BMW G 650 XCHALLENGE targato DC54064	2008
	Motoveicolo BMW G 650 XCHALLENGE targato DC54065	2008

considerato che la cessione è prevista in ragione della vetustà o dell'elevato chilometraggio dei mezzi ed è quindi imposta in ragione della necessità di garantire sia la sicurezza degli operatori che utilizzano ciascun veicolo nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, sia l'efficienza del veicolo disponibile;

dato atto che è prevista la facoltà per le Imprese interessate di prendere visione dei mezzi sopraelencati;

tenuto conto che la quotazione dei veicoli offerti in permuta nei lotti 1) e 2) è rimessa alla libera valutazione dei partecipanti alla procedura, in quanto non è possibile stabilire in fase preventiva una quotazione oggettiva degli stessi, in assenza di listini con quotazioni relative agli anni di immatricolazione dei veicoli da cedere, come specificamente indicato nella propria nota 01.12.2022 prot. 335691;

dato atto che in ragione del settore economico e delle caratteristiche della fornitura oggetto della presente fornitura si ritiene di non ammettere il subappalto in quanto:

- la fornitura oggetto di affidamento presenta caratteristiche tali da richiedere l'esecuzione diretta da parte dell'appaltatore individuato e da non consentire una suddivisione della prestazione;
- vi è l'esigenza di non parcellizzare organizzativamente l'appalto ai fini della corretta gestione amministrativa-contabile del contratto;
- l'esclusione prevista non comporta un restringimento ingiustificato della concorrenza, non ponendo ostacoli all'accesso delle piccole e medie imprese alle procedure di affidamento tenuto conto anche della suddivisione in lotti;

richiamate le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni di cui alla legge provinciale 19.07.1990 n. 23 e s.m. e in particolare:

- gli artt. 39 bis e ter, recanti disposizioni per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi e in materia di procedure telematiche di acquisto, nonché le relative disposizioni attuative di cui alle delibere della Giunta provinciale e alle circolari provinciali;
- l'art. 36 ter 1, ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico

provinciale quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni quadro con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal medesimo art. 36 ter 1 e la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.;

richiamata la L.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m. e il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg. e s.m., che hanno introdotto modificazioni nell'ordinamento provinciale dei contratti pubblici al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria;

rilevato che lo scrivente Servizio ha verificato la disponibilità dei veicoli inseriti nel programma di spesa nelle convenzioni attive APAC o Consip, rilevando che non risultano attive convenzioni o bandi stipulati da APAC o Consip per i beni di cui in oggetto e pertanto si rende necessario procedere con una procedura autonoma, ferma restano apposita clausola risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di dette convenzioni, come specificato nel proseguito;

ritenuto di procedere all'affidamento delle forniture di cui ai lotti 1), 2) e 3) mediante confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera h e comma 5 della L. P. 23/1990 e s. m. nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 2/2016 e s.m. ed in conformità a quanto previsto dall'art. 7 comma 5 della L.P. 2/2016;

considerato che l'articolazione di un'unica procedura su più lotti si pone in piena coerenza con il disposto dell'art. 7 L.p. 2/2016 e s.m. in funzione di consentire l'accesso alla gara anche alle piccole e medie imprese, consentendo quindi la più ampia partecipazione delle ditte specializzate, garantendo quindi al mercato la migliore possibilità di apertura nel rispetto dell'economicità del procedimento di gara e nella ricerca del miglior prodotto (sia in termini qualitativi che in termini economici) per l'Amministrazione, riferito distintamente ad ogni tipologia di veicoli messi a gara;

atteso che alla procedura di gara possono partecipare offerenti per un solo o per più lotti e non vi sono limiti nel numero di lotti aggiudicabili ad un unico offerente;

ritenuto di prevedere quale criterio di aggiudicazione per il lotti 1), 2) e 3) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto dagli artt. 16 e 17 della L.P. 2/2016 in quanto è così possibile attribuire un peso sia al prezzo che agli aspetti tecnico-qualitativi delle forniture offerte da ogni singola impresa garantendo all'Amministrazione la fornitura di prodotti qualitativamente e tecnologicamente meglio rispondenti alle proprie esigenze a fronte di un miglior rapporto prezzo-qualità ovvero valorizzare le caratteristiche tecniche funzionali dei prodotti acquistati pur garantendo al contempo un contenimento della spesa;

considerato che lo scrivente Servizio, ha elaborato il documento denominato "Capitolato speciale d'appalto" per ciascuno dei lotti in gara che costituisce il progetto di contratto e che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l'Amministrazione e l'operatore economico che si aggiudicherà il contratto. Tutte le disposizioni del capitolato speciale d'appalto costituiscono prescrizioni minime inderogabili in sede di offerta;

visti gli elaborati datati dicembre 2022 e denominati:

- lotto 1 - Capitolato speciale d'appalto norme amministrative e tecniche relativo alla fornitura di n. 1 autocarro con piattaforma aerea e contestuale ritiro di automezzi usati;
- lotto 2 - Capitolato speciale d'appalto norme amministrative e tecniche relativo alla fornitura di n. 1 autocarro per trasporto cose con cassone ribaltabile trilaterale per il trasporto di cose e contestuale ritiro di automezzi usati;
- lotto 3 - Capitolato speciale d'appalto norme amministrative e tecniche relativo alla fornitura di n. 1 autocarro per uso speciale autofunebre per trasporto salme;

ritenuto di stabilire, che l'aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa avvenga, distintamente per ciascuno dei lotti n. 1), 2) e 3) in gara, mediante un'articolazione degli elementi di valutazione declinata in ragione delle singole caratteristiche tecniche e prestazionali della tipologia di veicoli compresa nel singolo lotto di cui si tratta, che prevede la suddivisione dei 100 punti a disposizione come di seguito descritto in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016, come di seguito specificato:

- offerta economica: punti 30/100;
- offerta tecnica: punti 70/100 di cui:
 - caratteristiche tecniche della fornitura: punti 60/100;
 - servizio successivo alla vendita: punti 10/100;atteso che gli elementi di cui sopra sono puntualmente descritti nella loro dettagliata articolazione nei seguenti elaborati:
 - "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta – Lotto 1";
 - "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta – Lotto 2";
 - "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta – Lotto 3";

considerato al riguardo che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consente, quindi, di valorizzare aspetti differenti dal prezzo, a vantaggio di scelte premianti la qualità delle offerte. Conseguentemente, pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste solo una parte, peraltro minore, del punteggio complessivo da attribuire per l'offerta. La suddivisione dei punti per la componente tecnica, è tesa a valorizzare innanzitutto gli elementi fondamentali necessari per garantire la migliore qualità della fornitura da eseguire, al fine di assicurare l'individuazione della proposta che contenga il miglior rapporto costo-qualità in ragione della peculiare tipologia di contratto in gara, permettendo di acquistare dei veicoli aventi elevata qualità costruttiva e prestazionale in relazione all'utilizzo anche in ambito cittadino che verrà fatto dei mezzi, precisando che la scelta delle caratteristiche alle quali attribuire un punteggio è finalizzata all'acquisto di prodotti di elevata qualità e sicurezza;

tenuto conto che, esaminate le Linee guida n. 2 di ANAC di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", si ritiene che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo utilizzati, in conformità all'art. 17 comma 5 della L.p. 2/2016, siano oggettivi e connessi all'oggetto del contratto, ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento;

dato atto che sono stati previsti punteggi solo rispetto a caratteristiche oggettivamente valutabili inequivocabilmente con criteri matematici o caratteristiche per le quali è semplice e inequivocabile stabilire la presenza o meno sul veicolo o attrezzatura forniti non lasciando spazio a criteri di valutazione discrezionali; si ritiene, inoltre, di fare ricorso esclusivamente a criteri di natura quantitativa o tabellare in considerazione della linearità delle caratteristiche delle prestazioni oggetto del contratto sulle quali la previsione di criteri qualitativi, peraltro di difficile individuazione, non permetterebbe di identificare un miglior standard qualitativo della prestazione offerta, nonché per garantire una efficace esecuzione dei controlli nella fase dell'esecuzione, tenuto conto che le caratteristiche per cui è stato assegnato un punteggio permettono di apportare un valore aggiunto al veicolo perché questo risulti il più completo e prestante possibile;

considerato che ai sensi dell'art. 2 comma 5 della L.p. 2/2020, in caso di formulazione dell'offerta tecnica unicamente con criteri di natura quantitativa o tabellare, non si procede a nominare la Commissione per la valutazione dell'offerta tecnica medesima;

considerata tale normativa sopravvenuta e secondo quanto già previsto dall'art. 7, comma 5, del Regolamento per la disciplina dei contratti, si deve procedere alla disapplicazione della disposizione contenuta nell'art. 38 del medesimo Regolamento, che ordinariamente prevederebbe che nelle gare con criterio di aggiudicazione diverso dal solo prezzo il Presidente di gara sia coadiuvato da una Commissione tecnica;

rilevato che per i lotti 1), 2) e 3) è inoltre previsto all'art. 19 del CSA che l'impresa aggiudicataria della fornitura debba assicurare la presenza di almeno un punto di assistenza nel

raggio di 150 Km dalla sede del Comune di Trento, questa prescrizione è garanzia per poter ottenere delle economie durante il successivo periodo di utilizzo dei veicoli o attrezzature forniti che sono legate da un lato ad oneri del viaggio in trasferta del personale interno per il trasferimento dei veicoli o attrezzature presso l'eventuale sede situata oltre i 150 Km dalla sede del Comune di Trento e dall'altro a maggiore tempestività degli interventi di manutenzione che è possibile ottenere avendo un punto di assistenza nelle vicinanze della sede dell'autoparco comunale con minor tempo di fermo del veicolo o dell'attrezzatura sottoposto ad intervento di manutenzione;

rilevato che, conclusa la valutazione dei singoli elementi di valutazione e assegnato il relativo punteggio all'offerta tecnica per ciascun lotto si procederà poi alla riparametrazione secondo il seguente criterio:

- all'offerta che ha ottenuto il punteggio tecnico-qualitativo più elevato sono assegnati i punti massimi (70 punti).

- alle altre offerte i punteggi sono riparametrati al punteggio massimo in modo proporzionale;

atteso che la scelta di procedere alla riparametrazione del punteggio tecnico persegue l'obiettivo di individuare una proposta che assicuri all'Amministrazione l'individuazione del miglior rapporto costo/qualità, ossia la garanzia della qualità della fornitura offerta pur nella ricerca del contenimento della spesa: la riparametrazione è funzionale a tale obiettivo poiché permette di valorizzare il punteggio ottenuto dall'offerta con la migliore qualità tecnica assegnando il massimo peso complessivo previsto all'offerta tecnica migliore, tenuto anche conto che all'offerta economica migliore con l'applicazione della formula matematica sopra indicata viene attribuito il massimo peso previsto. Questa metodologia garantisce che anche in esito alla valutazione di tutte le proposte presentate sia mantenuto inalterato il rapporto percentuale che contrappone l'offerta tecnica con l'offerta economica assicurando così il perseguimento dell'obiettivo di garanzia di qualità della fornitura erogata che si persegue in questa sede con la suddivisione del punteggio fra offerta tecnica ed offerta economica;

dato atto che l'offerta economica, formulata al netto degli oneri fiscali, è valutata in ragione del prezzo complessivo offerto di ciascun lotto e che per i lotti 1) e 2), esso è calcolato considerando l'importo complessivo offerto per i veicoli nuovi di ciascun lotto sottraendo a questo l'eventuale importo offerto per il ritiro dei mezzi usati sopra indicati;

considerato che per l'offerta economica, come sopra indicato, è prevista l'attribuzione del punteggio massimo di n. 30 punti e che il punteggio viene individuato tramite un'interpolazione lineare, secondo la formula matematica indicata nelle Linee guida n. 2, di attuazione del d.lgs. n. 50/2016, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" dell'ANAC. Tale formula permette di attribuire alla migliore offerta economica il punteggio massimo previsto e alle restanti un punteggio proporzionalmente ridotto, incentivando i ribassi e, in tal modo, assicurando un'ampia concorrenza sul prezzo;

rilevato altresì che i sopra citati Capitolati speciali d'appalto prevedono:

- un termine per la fornitura pari a 270 giorni naturali e consecutivi per il lotto 1) dalla data di sottoscrizione del contratto, salvo riduzioni del termine offerte in sede di offerta tecnica e un termine di 360 giorni naturali e consecutivi per i lotti 2) e 3), salvo riduzioni del termine offerte in sede di offerta tecnica; in considerazione delle difficoltà delle case automobilistiche di reperire componenti e pezzi di ricambio lo scrivente Servizio ha ritenuto di allungare i tempi di consegna rispetto ai termini previsti nelle precedenti procedure di gara;
- una penale per ogni giorno di ritardo sul tempo di consegna pari all'1 per mille dell'ammontare contrattuale fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale. Al superamento di tale limite si applica quanto previsto dall'art. 8 del citato Capitolato (risoluzione del contratto);
- il pagamento in un'unica soluzione entro 50 giorni dall'accertamento stesso, oppure entro 50 giorni dal ricevimento della fattura da parte del Servizio Gestione Strade e parchi, qualora la fattura sia ricevuta dal medesimo in data successiva a quello dell'accertamento; il pagamento è subordinato al collaudo della fornitura con esito positivo, alla verifica della regolarità ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m e, per i lotti 1) e 2), alla stipula del contratto di cessione

dei mezzi usati o alla consegna del documento che attesti la loro rottamazione;

rilevato che nella documentazione redatta dal Servizio non sono presenti elementi tali da identificare un prodotto specifico o connesso con un'impresa individuata o individuabile;

preso atto che lo scrivente Servizio Gestione strade e parchi per garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento della fornitura prevede inoltre l'inserimento delle seguenti clausole:

- consentire l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valutata dalla commissione idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
- riservare la facoltà di non aggiudicare la fornitura in gara nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e nel caso in cui le offerte economiche siano superiori all'importo a base di gara;
- riservare la facoltà di non procedere all'aggiudicazione o stipula del contratto nel caso intervenga nel frattempo una convenzione APAC o CONSIP a condizioni di prezzo/qualità più convenienti per l'Amministrazione, salvo accettazione da parte dell'aggiudicatario del prezzo più basso previsto dalla convenzione;
- in relazione ai punteggi:
 - nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica;
 - nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo il Presidente di gara procede al sorteggio;

ritenuto di individuare i requisiti di accesso alla gara di seguito indicati:

- iscrizione alla CCIAA competente per territorio o altri registri professionali equivalenti per gli altri stati membri UE per lo svolgimento di attività compatibili con quella oggetto della gara;
- la dimostrazione di aver eseguito analoghe forniture negli ultimi tre anni antecedenti dalla data di pubblicazione del bando di gara, per un importo pari a quanto di seguito indicato:
 - euro 49.180,32 per il lotto 1) sommando al massimo tre contratti;
 - euro 49.180,32 per il lotto 2) sommando al massimo tre contratti;
 - euro 62.950,32 per il lotto 3) sommando al massimo tre contratti;

atteso che i requisiti di accesso sono stati definiti come sopra indicato in quanto, in relazione all'importo a base di gara, l'obiettivo dell'Amministrazione è quello di stipulare il contratto di acquisto con una ditta avente una struttura in grado di garantire professionalità, affidabilità e capacità di gestione della fornitura ed avente esperienze di forniture pregresse rilevanti. Si ritiene che per garantire un buon esito della fornitura secondo le esigenze amministrative e tecniche dell'Amministrazione gli operatori economici devono attestare di aver effettuato forniture analoghe per un importo pari a circa l' 80% dell'importo a base di gara (iva esclusa) sommando al massimo tre contratti. Tale requisito favorisce la stipula del contratto con una ditta avente una struttura in grado di fornire un adeguato servizio post vendita per quanto riguarda la gestione del periodo di garanzia del mezzo, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la reperibilità dei ricambi per il mezzo acquistato. Tale aspetto è un'ulteriore garanzia per l'Amministrazione di stipulare contratto con ditte aventi professionalità, affidabilità e organizzazione sia dal punto di vista amministrativo che tecnico; si ritiene quindi che i requisiti siano adeguati in relazione alla presente fornitura e non costituiscano una limitazione del mercato;

ritenuto che per il presente programma di spesa non è necessario individuare gli oneri di sicurezza né redigere il DUVRI ai sensi dell'art. 26, comma 3bis del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 trattandosi di mere forniture;

dato atto che gli acquisti di cui al presente atto sono previsti nella Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40 mila euro alla voce "acquisto autoveicoli";

precisato che, come definitivo nel Piano esecutivo di gestione, è necessaria la previsione dell'acquisto nella Programmazione di cui sopra con il dettaglio del suo oggetto, mentre gli altri elementi dell'acquisto (importo, durata contratto, modalità di acquisto,...) che subissero variazioni rispetto alla Programmazione biennale potranno essere modificati in sede di provvedimento a contrarre;

rilevato che gli acquisti di cui al presente programma di spesa non rientrano nelle limitazioni di cui all'art. 4 bis, comma 5, della l.p. 27.12.2010 n. 27 che reca disposizioni in materia di contenimento dei costi per l'acquisto di autovetture;

considerato che, pur avendo provveduto ove possibile all'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale, in questo caso, tenuto conto di quanto previsto all'art. 34 del d.lgs. n. 50/2016 e agli artt. 12-bis e 73, comma 5-bis, della legge provinciale n. 2/2016, la procedura in oggetto, vista la tipologia dei mezzi, non prevede l'applicazione di specifiche tecniche e clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica di data 17/06/2021 contenente "Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada", precisando in particolare quanto segue per i vari lotti:

- lotti 1) e 2): il piano non è attuabile in quanto i veicoli sono adibiti esclusivamente all'utilizzo in cantieri edili stradali e pertanto esclusi dall'applicazione dell'obbligo (lettera D - decreto 17 giugno 2021 sopra citato);

- lotto 3): il piano non è attuabile in quanto il veicolo è allestito ad autofunebre pertanto escluso dall'applicazione dell'obbligo (lettera D - decreto 17 giugno 2021 sopra citato);

rilevato altresì che il presente programma di spesa rispetta quanto richiesto dall'art. 1 commi 107 e 108 della Legge 27.12.2019 n. 16 in base al quale le amministrazioni pubbliche al momento della sostituzione del rispettivo parco mezzi sono obbligate all'acquisto di almeno il 50 per cento di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa, per le motivazioni indicate nella propria nota d.d. 01.12.2022 prot. 335691;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L.

5.5.2009 n. 42)”;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 9.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. e il D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- il Decreto sindacale di data 30.12.2020 prot. n. 306228 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- la nota istruttoria d.d. 01.12.2022 prot. 335691;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di approvare il programma di spesa per l'acquisto di nuovi mezzi per l'Amministrazione comunale dell'importo complessivo di euro 246.000,00 (oneri fiscali compresi), composto dai seguenti lotti:
 - lotto 1: n. 1 Autocarro dotato di piattaforma aerea - euro 75.000,00 (oneri fiscali compresi);
 - lotto 2: n. 1 Autocarro per trasporto cose con cassone ribaltabile trilaterale e P.T.T. sup. 50 q.li - euro 75.000,00 (oneri fiscali compresi);
 - lotto 3: n. 1 Autocarro allestito per trasporto salme - euro 96.000,00 (oneri fiscali compresi);
2. di approvare gli elaborati di seguito indicati che costituiscono, unitamente al presente provvedimento, il progetto di fornitura dei veicoli in oggetto:
 - lotto 1 - Capitolato speciale d'appalto norme amministrative e tecniche relativo alla fornitura di n. 1 autocarro con piattaforma aerea e contestuale ritiro di automezzi usati;
 - lotto 2 - Capitolato speciale d'appalto norme amministrative e tecniche relativo alla fornitura di n. 1 autocarro per trasporto cose con cassone ribaltabile trilaterale per il trasporto di cose e contestuale ritiro di automezzi usati;
 - lotto 3 - Capitolato speciale d'appalto norme amministrative e tecniche relativo alla fornitura di n. 1 autocarro per uso speciale autofunebre per trasporto salme;
3. di approvare gli elaborati denominati:
 - “Parametri e criteri di valutazione dell'offerta – Lotto 1”;
 - “Parametri e criteri di valutazione dell'offerta – Lotto 2”;
 - “Parametri e criteri di valutazione dell'offerta – Lotto 3”;nei quali sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili;
4. di procedere all'affidamento delle forniture di cui ai lotti 1, 2 e 3 del programma di spesa, mediante confronto concorrenziale utilizzando gli strumenti del mercato elettronico, nel rispetto di quanto previsto all'art. 21, comma 2, lettera h) e comma 5 della L.p. 23/1990 e s.m., prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto dall'art. 16 della L.p. 2/2016 e ss.mm. e dall'art. 3, comma 5 bis della L.p. 2/2020 e s.m.;
5. di dare atto che ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3 comma 5 bis della L.p. 2/2020 e s.m., non sarà nominata la commissione tecnica per la valutazione dell'offerta tecnica;

6. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei relativi contratti mediante scrittura privata, dando atto che ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
7. di impegnare l'importo complessivo di euro 246.000,00 imputando la spesa come indicato nel prospetto dati finanziari, con riferimento all'esercizio finanziario 2023 del PEG 2023-2025, che presenta la necessaria disponibilità;
8. di rinviare a successivo provvedimento, per le motivazioni di cui in premessa, la definizione delle modalità di cessione/dismissione dei mezzi usati indicati;
9. di indicare la sottoscritta Dirigente quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
10. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti la sottoscritta Dirigente provvederà alla stipulazione del contratto;
11. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31.12.2023;
12. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D60A22000080004.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
ing. Claudia Patton

Trento, addì 12/01/23



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E
PARCHI

Determinazione Dirigenziale

N. 27/ 4

di data 12/01/23

Oggetto: L.P. 23/1990 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. ACQUISTO VEICOLI PER SERVIZI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESA E DEFINIZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO. IMPEGNO SPESA EURO 246.000,00.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2023	10052.02.07147	U.2.02.01.01.001	2302		602123	75.000,00	20090"CONT RIBUTI L.P. 36/93 BUDGET 2022	113603 (9958707)
U		2023	12092.02.07204	U.2.02.01.01.001	1103		662523	75.000,00	20090"CONT RIBUTI L.P. 36/93 BUDGET 2022	113604 (9958708)
U		2023	12092.02.07205	U.2.02.01.01.001	1103		639923	96.000,00	20090"CONT RIBUTI L.P. 36/93 BUDGET 2022	113605 (9958709)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 18 gennaio 2023